

TI_GERICHTE 12.2011.2 vom 14. Juni 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-06-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2011.2

FR: TI_GERICHTE 12.2011.2 du 14 juin 2011

IT: TI_GERICHTE 12.2011.2 del 14 giugno 2011

Regeste

Azione in contestazione di elenco oneri relativo a immobile di cui è chiesta la realizzazione, cartella ipotecaria al portatore, buona fede del terzo portatore del titolo

Erwägungen

E. 1

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). L'art. 404 CPC dispone che ai procedimenti pendenti al 1° gennaio 2011 torna applicabile la procedura previgente fino a conclusione del procedimento dinanzi all'istanza adita. Per l'art. 405 CPC poi, alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Di conseguenza, la decisione impugnata essendo stata notificata nel corso del mese di dicembre 2010, anche all'impugnazione si applica il diritto previgente.

E. 2

L'azione di contestazione qui in discussione ha lo scopo di stabilire se il credito insinuato l'8 luglio 2009 dalla convenuta di complessivi fr. 143'039.- per capitale e interessi costituisca un onere reale gravante l'immobile del quale viene chiesta la realizzazione (art. 140 cpv. 2 LEF; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 a edizione, 2005, pag. 250 e 251; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 8 a edizione, 2008, § 28 n. 32 ss.).

E. 3

Il processo di appuramento dell'elenco oneri di cui all'art. 140 LEF ha lo scopo di accertare in modo definitivo, nell'esecuzione in corso, l'esistenza, il rango e l'entità dei diritti di pegno o degli altri oneri gravanti il fondo da realizzare (Feuz, Basler Kommentar, 2 a edizione, 2010, N. 130 ad art. 140 LEF; ICCA 15 marzo 2004 inc. 12.2003.39 in: NRCP 2004 pag. 341).

E. 4

Le cartelle ipotecarie di cui trattasi (doc. 4 e 5) sono titoli di credito al portatore ai sensi dell'art. 978 CO, non trattandosi di cartelle ipotecarie erette a nome del proprietario del fondo (le cosiddette "Eigentümerschuldbriefe"), ma di cartelle ordinarie ("begebene Schuldbriefe").

E. 4.1

Questo comporta delle conseguenze rilevanti ai fini della causa in esame. Le censure di AP 1 attinenti all'inesistenza di un retrostante rapporto contrattuale tra la convenuta e _____ SA risultano in concreto prive di ogni fondamento, considerato che la

convenuta con la produzione del contratto di credito del 28 dicembre 2001 (doc. 3), dell'estratto conto 31.12.2005 (doc. 18), del promemoria interno 22 dicembre 2004 e con l'audizione testimoniale di _____ ha inconfutabilmente dimostrato l'esistenza del proprio credito nei confronti di _____ SA. D'altro lato, sia dalla natura di titolo al portatore dei documenti, che in forza dell'art. 930 CC si presume che chi abbia agito, fosse anche legittimato ad agire in qualità di proprietario dei titoli (II CCA 30 aprile 1997 in re B. e S.SA/C.). Ne consegue che le argomentazioni dell'attore - legate al preteso mancato potere di disposizione della persona che avrebbe consegnato le cartelle ipotecarie alla banca (i genitori) - non possono in alcun modo da sole sovvertire i suddetti principi, fondamentali ai fini della corretta circolazione dei titoli al portatore, e rivendicano pertanto rilevanza solo nel limitato contesto dei rapporti personali tra lui e i genitori.

E. 4.2

Diverso sarebbe il caso qualora, in base ad altre circostanze, si dovesse ammettere la conoscenza da parte del terzo che riceve il titolo - ossia in concreto da parte della banca convenuta - della mancanza di potere di disporre da parte dell'alienante, non verificandosi in siffatta eventualità il passaggio della proprietà o del diritto di pegno facendo difetto la buona fede dell'acquirente (art. 933, 935 e 936 CC; art. 884 cpv. 2 CC), buona fede presunta dal legislatore (art. 3 cpv. 1 CC) e che va ovviamente riferita al solo momento della costituzione in pegno (DTF 99 II 34 e segg.; Oftinger/Bär , in: Zürcher Kommentar, 3^a ed., Zurigo 1981, n. 358 ad art. 884 CC), mentre (posto l'acquisto in buona fede) una successiva conoscenza della mancanza di potere di disposizione al momento dell'alienazione non provoca l'estinzione del diritto di pegno validamente acquisito ("mala fides superveniens non nocet"; Honsell/Vogt/Geiser , Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, n. 136 ad art. 884 CC).

E. 4.3

Sebbene, come correttamente rilevato dal primo giudice, fosse prassi della convenuta comunicare al terzo proprietario del fondo l'avvenuta messa a pegno dei titoli ipotecari, richiedendone l'accettazione, il consenso del terzo proprietario alla dazione in pegno delle cartelle ipotecarie non è richiesto. Infatti, data la predetta presunzione della buona fede, la giurisprudenza ammette a livello generale che una banca che accetta delle carte valori al portatore in pegno può, se non sussistono particolari motivi di sospetto, ricevere i titoli in buona fede senza doversi interrogare sulla loro provenienza o sulla capacità di disporre dell'alienante (Oftinger/Bär , opera citata, n. 356 ad art. 884 CC e riferimenti; Honsell/Vogt/Geiser , opera citata, n. 139 ad art. 884 CC).

E. 4.4

La corretta soluzione del caso è perciò quella per cui il portatore rispettivamente i portatori delle cartelle ipotecarie erano legittimati a consegnarle alla convenuta, sia per trasmettergliene la proprietà che per costituirle in pegno manuale, e che la convenuta è meritevole di tutela avendole ricevute in buona fede (art. 884 cpv. 2, 931 e 935 CC), circostanza del resto che l'attore, a conoscenza della costituzione del pegno (cfr. in particolare le risultanze della testimonianza _____ oltre ai doc. 7, 9, 11, 13), prima dell'avvio della procedura in rassegna mai ha contestato. Per quel che concerne l'ammontare del credito notificato, lo stesso non eccede quanto risulta dalle cartelle ipotecarie e oggetto del pegno immobiliare (art. 818 CC), e può quindi essere confermato.

E. 5

Avvalendosi dell'art. 152 cpv. 1 CPC-TI, la parte resistente chiede che la lite sia dichiarata temeraria e che l'attore venga condannato al pagamento di un'indennità per ripetibili di 1/3 superiore a quella che le sarebbe stata accordata se l'appello non fosse temerario: ritiene infatti che l'attore abbia opposto alla sentenza impugnata mere allegazioni di parte prive di qualsivoglia supporto probatorio.

E. 5.1

Ai sensi di tale norma il giudice può condannare la parte che ha agito con manifesta ingiustizia a risarcire l'altra parte, che ne fa domanda, di ogni spesa e danno che avesse incontrato o subito a motivo dell'indebita lite. La norma regola le conseguenze del caso in cui ad una parte al processo civile è derivato, a seguito dell'agire manifestamente ingiusto della controparte, un pregiudizio che non può essere riparato con l'aggiudicazione delle consuete ripetibili e indennità riconosciute in virtù dell'art. 148 CPC-TI. Nel comportamento della parte alla quale si addebita l'avvio di una lite temeraria (o la resistenza temeraria ad una lite contro di lei promossa) dev'essere riscontrabile l'elemento soggettivo dell'agire con manifesta ingiustizia (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, ad art. 152, n. 11). Il litigante temerario è quello che agisce in giudizio con la consapevolezza del proprio torto (dolo) o con imprudenza esagerata (colpa grave), che si concretizza nel mancato impiego di quel minimo di diligenza sufficiente a far apparire l'ingiustizia della propria domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ss ad art. 152 CPC-TI), ritenuto che secondo la giurisprudenza il fatto di non aver dimostrato né aver potuto dimostrare le proprie argomentazioni non costituisce ancora un agire con manifesta ingiustizia (Cocchi/Trezzini, op. cit. loc. cit.)

E. 5.2

Per l'applicazione dell'art. 152 CPC-TI la parte che ne fa domanda è tenuta a provare il danno subito in seguito all'agire manifestamente ingiusto dell'altra parte, in applicazione del principio generale di cui all'art. 8 CC. La domanda di indennità supplementari costituisce un'azione di risarcimento tendente alla rifusione delle spese maturate a seguito della responsabilità aggravata della parte soccombente. La prova del preteso danno incombe alla parte, in conformità dei principi che reggono l'atto illecito (Rep. 1986, p. 291; 1978, p. 305). In concreto, la parte richiedente non ha però ritenuto di sostanziare il danno patito, per cui, in mancanza di prova, per le maggiori spese si può eventualmente riconoscere un'indennità per ripetibili più ampia di quella ordinariamente concessa (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 152, m. 9). E' ciò che può avvenire almeno in relazione all'impugnazione in esame, rivelatasi non solo infondata nel merito, ma proposta in assenza di riscontri oggettivi contro una decisione di solare chiarezza.

E. 6

Da quanto suesposto discende la reiezione dell'appello, del tutto infondato. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili (maggiorate per quanto esposto al considerando precedente) seguono la soccombente. Per i quali motivi, richiamati per le spese gli art. 148, 152 CPC-TI, la LTG e la TOA pronuncia: 1. L'appello 3 gennaio 2011 di AP 1, è respinto. 2. Gli oneri processuali dell'appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'000.– b) spese fr. 100.– fr. 1'100.– già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di versare alla controparte fr. 3'500.– per ripetibili di appello. 3. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.– negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.